



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 79 DEL 30 OTTOBRE 2023

Oggetto: Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio dei bacini regionali liguri: Piano di bacino del torrente Bisagno. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante non sostanziale, relativa alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità del torrente Bisagno, in località Sciorba nel comune di Genova (GE). Contestuale aggiornamento delle mappe del PGRA ai sensi dell'art. 14 della disciplina di PGRA.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità"*;





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)";*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante"*, *"provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità"*, nonché *"assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo"* e *"sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali"*, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *“Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1”* e al comma 4-ter che *“Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”*;

VISTA la legge della regione Liguria 15 luglio 2022, n. 7 *“Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento”* e in particolare l'art. 3 *“Modifica all'art. 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”* ai sensi del quale è previsto che *“La Regione, nell'ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, provvede, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, a emanare le disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica.”*

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione”*;





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTO il d.p.c.m. 27 ottobre 2016 recante *“Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017;

RICHIAMATA la delibera n. 26 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) avente ad oggetto *“Secondo ciclo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 2021-2027- I aggiornamento. Art. 7 e 14 comma 3 della direttiva 2007/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del PGRA ai sensi degli art. 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 e adozione delle relative misure di salvaguardia ai sensi degli art. 65 commi 7 e 8 del medesimo decreto”* e la successiva comunicazione di avvenuta adozione sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 22 del 04/01/2022;

VISTI, in particolare, gli articoli 6, 7 e 8 della suddetta deliberazione, ai sensi dei quali rispettivamente è previsto che *“Per i bacini regionali liguri, nelle more dell'entrata in vigore del PGRA conseguente alla pubblicazione del d.p.c.m. di approvazione ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 sulla Gazzetta Ufficiale, continuano a trovare applicazione i Piano stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico (PAI) emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. (...)”* (art. 6); *“Fermo quanto previsto agli articoli precedenti della presente deliberazione, (...) per i bacini regionali liguri, gli articoli 4, 6 e 14 e gli allegati in essi richiamati della Disciplina di Piano del PGRA nonché le mappe del PGRA sono adottati, quali misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, nelle more dell'entrata in vigore del Piano e, limitatamente al territorio ligure del distretto, fino all'entrata in vigore della disciplina emanata dalla regione Liguria, diretta a dare applicazione alle disposizioni del PGRA nel settore urbanistico. Tali misure di salvaguardia sono finalizzate a garantire l'aggiornamento continuo delle mappe del PGRA e l'espressione dei pareri ai sensi dell'art. 63 comma 10 lett. b) del 152/2006.”* (art. 7); *“L'aggiornamento delle mappe del PGRA e l'approvazione delle relative modifiche è condotto ai sensi dell'art. 14 della nuova Disciplina di Piano e degli allegati in essa richiamati. In attuazione di quanto previsto all'art. 14 della Disciplina di Piano, le forme di pubblicità da assicurare all'aggiornamento delle mappe del PGRA e le relative procedure sono definite in specifici Accordi, da sottoscrivere tra l'Autorità e le regioni territorialmente interessate”* (art.8);

VISTO il d.p.c.m. 1° dicembre 2022 recante *“Approvazione del Primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07 febbraio 2023, in vigore dal 22 febbraio 2023;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del citato d.p.c.m., che al comma 3 prevede che *“Nella parte del territorio del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprendente (...) la parte toscana del bacino del fiume Magra, il Piano di gestione del rischio di alluvioni approvato con il presente decreto costituisce il riferimento pianificatorio unico in materia di pericolosità idraulica e, pertanto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superati i Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989, laddove ancora vigenti in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del*





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

d.lgs. 152/2006” , al comma 4 stabilisce, al contrario, che “Nella restante parte del territorio del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, comprendente i bacini regionali liguri e la parte ligure del bacino del fiume Magra, il Piano di gestione del rischio di alluvione, approvato con il presente decreto, subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Piani di bacino, stralcio per l’assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989, vigenti in forza del disposto dell’art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006” e, infine, al comma 5 specifica che “ai fini di quanto previsto ai commi 3 e 4 le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l’attuazione del Piano nel settore urbanistico, anche al fine di garantire il progressivo superamento dei Piani di bacino, stralcio per l’assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989, vigenti in forza del disposto dell’art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006” ;

DATO, QUINDI, ATTO CHE nel territorio ligure del distretto, comprendente i bacini regionali liguri, ai sensi di quanto previsto all’art. 3, commi 4 e 5, del suddetto d.p.c.m. 1° dicembre 2022 e in coerenza con la sopra richiamata deliberazione della CIP n. 26/2021, nelle more dell’emanazione della disciplina della regione Liguria di attuazione alle disposizioni del PGRA nel settore urbanistico, in forza del disposto dell’art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006 continuano ad essere vigenti i Piani di bacino, stralcio per l’assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico, adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989;

VISTO QUINDI il vigente Piano di bacino del torrente Bisagno;

RICORDATO che:

- a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell’Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo “Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri”, finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;
- il suddetto Accordo è stato successivamente aggiornato e prorogato fino al 31 dicembre 2021 e con decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 sono state definite, ai sensi di quanto previsto all’art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti;
- successivamente, in data 21 febbraio 2022, al fine di continuare a regolamentare le varie attività in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, relative ai Piani di bacino ex lege 183/1989 emanati dalle soppresse Autorità di bacino e ancora vigenti





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

sul territorio dei bacini liguri, è stato sottoscritto un nuovo accordo, che riporta nell'allegato 1 le modalità e gli indirizzi procedurali per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative legate all'aggiornamento e alla gestione dei PAI vigenti nel territorio dei bacini liguri in continuità con quelle concordate in attuazione del precedente accordo;

- il suddetto Accordo è stato al momento prorogato, d'intesa con la regione Liguria, fino alla data del 31 dicembre 2023;
- ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo del 21/02/2022, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina delle aree a pericolosità idraulica assunta dalla Regione Liguria, in attuazione dell'art. 14 della disciplina di Piano, l'aggiornamento delle mappe di PGRA è compiuto contestualmente all'approvazione delle modifiche delle mappe di pericolosità idraulica dei PAI ai sensi dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006. Per le fasi di pubblicità e consultazione si seguono le procedure già previste ai sensi dei PAI dei bacini regionali liguri definite nell'allegato 1 dell'accordo stesso;

VISTO il proprio precedente decreto n. 52 del 25/07/2023 avente ad oggetto *“Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio dei bacini regionali liguri: Piano di bacino del torrente Bisagno. Presa d'atto della proposta di variante non sostanziale relativa alla ripermetrazione delle fasce di inondabilità del torrente Bisagno, in località Sciorba nel comune di Genova (GE), ai fini dell'avvio della fase di pubblicità. Adozione di misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione definitiva. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006. Contestuale avvio della procedura di aggiornamento delle mappe della pericolosità da alluvione del PGRA ai sensi dell'art. 14 della disciplina di piano del PGRA;*

DATO ATTO che, in coerenza con le modalità procedurali di cui all'allegato n. 1 all'accordo sottoscritto con la Regione Liguria in data 21/02/2022, prorogato da ultimo con decreto del Segretario Generale n. 55/2023, e con quanto previsto dall'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006:

- con nota prot. n. 6555 del 26/07/2023, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto A.6 del citato Allegato 1 all'accordo sopracitato, si è provveduto a trasmettere alla Regione Liguria il soprarichiamato decreto del Segretario Generale n. 52/2023;
- la Regione Liguria ha provveduto agli adempimenti relativi all'avvio della fase di pubblicità di cui al punto A.7 dell'Allegato 1 al sopracitato accordo, come risulta dalla nota trasmessa dalla stessa regione prot. 1097746 del 31/07/2023 agli atti di questa Autorità al prot. n. 6737 del 31/07/2023;
- con nota prot. 1315263 del 21/09/2023, agli atti di questa Autorità al prot. n. 8408 del 22/09/2023, la Regione Liguria ha, quindi, trasmesso la proposta definitiva non sostanziale al Piano di bacino del torrente Bisagno e la contestuale proposta di aggiornamento della mappa del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), relativa alla ripermetrazione delle fasce di inondabilità del torrente Bisagno, in





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

località Sciorba nel comune di Genova (GE), ai fini dell'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa e della successiva approvazione della variante ai sensi dell'art. 68 commi 4-*bis* e 4-*ter* del d.lgs. 152/2006;

- nella sopra citata nota della Regione Liguria è inoltre precisato che l'avviso pubblico di informazione è stato pubblicato sul BURL n. 33 del 16 agosto 2023 - parte IV e all'albo pretorio del comune interessato dal 16.08.2023 al 15.09.2023 e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

VISTO il parere favorevole sulla proposta definitiva alla variante al PAI nonché sulla contestuale proposta di aggiornamento della mappa del PGRA, sopra citate, espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 24 ottobre 2023;

DATO, QUINDI, ATTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi di quanto indicato ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'art. 68 del d.lgs 152/2006 e del punto A.9 dell'Allegato 1 all'accordo del 21.02.2022 sopracitato, all'approvazione della proposta di variante al PAI e della contestuale proposta di aggiornamento della mappa del PGRA, di cui in oggetto;

CONSIDERATO che tali varianti sono rappresentate nelle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, allegate al presente decreto, quali parti integranti e sostanziali;

RITENUTO, QUINDI, NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce di tutto quanto sopra:

- approvare, ai sensi del comma 4-*bis* e 4-*ter* dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto A.9 dell'Allegato 1 all'accordo del 21.02.2022, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino del torrente Bisagno relativa alla riperimetrazione delle fasce di inondabilità del torrente Bisagno, in località Sciorba nel comune di Genova (GE), risultante dalle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere al contestuale aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo principale del PGRA, in attuazione dell'art. 14 della disciplina di Piano, e ai sensi dell'art. 8 dell'accordo del 21.02.2022, risultanti dalle cartografie recanti la mappa attuale e la proposta di aggiornamento, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - Relazione generale;
 - Piano degli interventi di mitigazione del rischio;
 - Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi;
 - Carta del rischio idraulico;
 - Carta degli interventi;





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- Carta delle tracce delle sezioni idrauliche e dei tratti indagati;
 - Carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate;
 - Carta dei tiranti e delle velocità massime - Rio Villa Castagna;
 - Allegati tecnici - Studio idraulico di dettaglio;
- di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui sopra nonché ai fini della notifica al Comune e della pubblicazione sul BURL secondo quanto previsto dal punto A.9 dell'Allegato 1 all'accordo sottoscritto in data 21.02.2022;
 - di dare atto che la variante di cui al presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso sul BURL;
 - di dare atto che con l'entrata in vigore della variante cessano le misure di salvaguardia adottate con il decreto del Segretario Generale n. 52 del 25.07.2023 e che da tale data trova applicazione la disciplina di Piano;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi del comma 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto A.9 dell'Allegato 1 all'accordo sottoscritto in data 21.02.2022, prorogato, da ultimo, d'intesa con la regione Liguria, con decreto del Segretario Generale n. 55 del 28 luglio 2023, visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 24 ottobre 2023, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del torrente Bisagno relativa alla ripermetrazione delle fasce di inondabilità del torrente Bisagno, in località Sciorba nel comune di Genova (GE), risultante dalle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere al contestuale aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo principale del PGRA, in attuazione dell'art. 14 della disciplina di Piano, e ai sensi dell'art. 8 dell'accordo del 21/02/2022, risultante dalle cartografie recanti la mappa attuale e la proposta di aggiornamento, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano:
 - Relazione generale;
 - Piano degli interventi di mitigazione del rischio;
 - Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi;
 - Carta del rischio idraulico;
 - Carta degli interventi;
 - Carta delle tracce delle sezioni idrauliche e dei tratti indagati;





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- Carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate;
 - Carta dei tiranti e delle velocità massime - Rio Villa Castagna;
 - Allegati tecnici - Studio idraulico di dettaglio;
4. di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui sopra nonché ai fini della notifica ai Comuni e della pubblicazione sul BURL secondo quanto previsto dal punto A.9 dell'Allegato 1 all'accordo del 21/02/2022;
 5. di dare atto che la variante di cui al presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso sul BURL;
 6. di dare atto che con l'entrata in vigore della variante cessano le misure di salvaguardia adottate con il decreto del Segretario Generale n. 52 del 25/07/2023 e che da tale data trova applicazione la disciplina di Piano;
 7. copia della variante con i relativi elaborati è depositata presso la regione Liguria e il comune interessato ed è pubblicata sul sito web della regione nella sezione dedicata ai piani di bacino. Dell'approvazione della variante in oggetto è data, altresì, notizia sul sito web del distretto;
 8. la mappa della pericolosità da alluvione fluviale del Piano di gestione rischio di alluvioni (PGRA) è disponibile al seguente collegamento:
<https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5df4e2dc9f79431ea89eef064912c45a>

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Gaia Checchi



PAI – Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi




Figura 1: piano vigente

FASCE DI INONDABILITA'	NORME DI ATTUAZIONE
FASCIA A	Art. 15, c. 2
FASCIA A'	Art. 15, c. 4bis
FASCIA B	Art. 15, c. 3
FASCIA B - AMBITO BB	Art. 15, c. 3bis
FASCIA B - AMBITO B0	Art. 15, c. 3bis
FASCIA B' (Aree storicamente inondate in tratti non indagati o con indagini non sufficienti)	Art. 15, c. 4bis
FASCIA C	Art. 15, c. 4
FASCIA C (Aree storicamente inondate in tratti indagati)	Art. 15, c. 4
FASCIA C (Aree ex inondabili)	Art. 15, c. 4
ALVEO A CIELO APERTO	Art. 13
ALVEO TOMBINATO	Art. 13
FASCIA DI RISPETTO DELLO SCOLMATORE	Art. 17bis
CRITICITA' IDRAULICHE PUNTUALI	
Manufatto o copertura non verificata per T = 50 anni	
Manufatto o copertura non verificata per T = 200 anni	
Manufatto o copertura non verificata per T = 500 anni	
Proiezione dei viadotti	
Limite del piano di bacino	




Figura 2: variante



PGRA – Alluvioni fluviali – reticolo principale




Figura 3: piano vigente




Figura 4: variante

